



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Procedimenti Speciali Sommarì CIVILE

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17.12.2013, in relazione al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.p.a., ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 18.11.2013, la [REDACTED] S.r.l. chiedeva l'emissione di un provvedimento di urgenza con il quale venissero cancellate tutte le segnalazioni pregiudizievoli a proprio carico, comunicate dalla [REDACTED] S.p.a. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in relazione ai rapporti contrattuali in essere con l'istituto di credito resistente.

A tal fine la ricorrente esponeva: - di aver convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] in data 14.5.2013 al fine di contestare l'intero credito dalla medesima vantato con riferimento ai rapporti bancari indicati alle lettere da a) a f) del ricorso ex art. 700 c.p.c. presso la Filiale di Prato; - che dai medesimi rapporti secondo la banca risultava un saldo debitorio di €125.552,67, come da estratto del conto corrente n. [REDACTED] del 31.12.2012; - che la ricorrente aveva provveduto a contestare immediatamente l'ammontare del debito, avendo a suo dire l'istituto di credito applicato il meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché addebitato al cliente interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. 106/98 ed ulteriori somme a titolo di commissione di massimo scoperto; - che la [REDACTED] S.p.a. aveva, altresì, provveduto a segnalare in sofferenza il suddetto credito presso la Banca d'Italia; - che la banca non si era, pertanto, comportata secondo i canoni della buona fede; - che tale segnalazione doveva ritenersi del tutto illegittima; - che in considerazione





di tale segnalazione la [REDACTED] S.r.l. si era vista rifiutare un finanziamento ipotecario dalla Banca [REDACTED] in data 20.02.2013; - che la ricorrente intendeva instaurare un giudizio di merito volto alla determinazione dei danni cagionati da tale comportamento illegittimo; - che anche per il futuro la permanenza di tale segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia avrebbe potuto comportare ulteriori danni all'impresa; - che sussistevano, in definitiva, tutti i presupposti per l'emissione del provvedimento d'urgenza.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] S.p.a., preliminarmente eccependo la litispendenza e/o continenza con riguardo al giudizio n. [REDACTED]/13 e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto.

All'udienza del 17.12.2013 la [REDACTED] S.r.l. insisteva per l'accoglimento del ricorso, la resistente si riportava alla propri memoria difensiva ed il giudice si riservava.

In via preliminare devono essere prese in considerazione le eccezioni di carattere processuale sollevate da parte resistente.

Le stesse sono infondate e come tali devono essere respinte, al riguardo dovendosi osservare che il procedimento in oggetto è stato instaurato con le forme del procedimento cautelare *ante causam* e non nell'ambito dell'ulteriore procedimento di merito pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto l'accertamento dell'effettivo ammontare del credito vantato dalla [REDACTED] S.p.a..

Nel presente ricorso si fa, infatti, riferimento ad una futura domanda di merito volta all'accertamento della illiceità della segnalazione a sofferenza e alla condanna della banca al risarcimento del danno conseguente: ne consegue che il ricorso deve essere ritenuto pienamente ammissibile.

Nel merito, il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

In merito ai presupposti per la legittimità della segnalazione a sofferenza, la giurisprudenza di merito ha chiarito che medesima è subordinata al requisito in capo al debitore dell'insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 legge fall.), ovvero a «situazioni equiparabili» e che,





dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del credito come «in sofferenza» (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7958/09; Trib. Prato 14.10.2013; Trib. Bari 04.04.2012; Trib. Pescara 21.12.2006; Trib. Roma 10.03.1998; nello stesso senso Trib. Roma 05.08.1998, secondo cui considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione della segnalazione presso la centrale rischi).

Del resto, le Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli intermediari prevedono che nella predetta categoria debbano essere segnalati i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili e che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Al contrario, nella specie la segnalazione a sofferenza appare essere stata effettuata sulla base della semplice, presunta esposizione debitoria della ██████████ S.r.l. - come del resto ammesso dalla resistente anche in sede di memoria difensiva - e senza che l'istituto abbia valutato complessivamente la situazione patrimoniale della ricorrente, né fornito elementi (ad esempio, documentazione di procedure esecutive o protesti levati a carico della soc. ██████████) dai quali desumere lo stato di insolvenza, inteso nel senso sopra indicato di incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle obbligazioni con il proprio patrimonio.

Tanto premesso in punto di *fumus*, non vi sono poi dubbi in merito alla ricorrenza dell'ulteriore requisito per l'emissione del provvedimento d'urgenza, relativo al *periculum in mora*, tenuto conto dell'importanza che la considerazione di affidabilità riveste tra gli operatori commerciali.

La segnalazione a sofferenza e la conseguente comunicazione alla centrale rischi, alla quale attingono informazioni vari soggetti operanti in





ambito commerciale, comporta quanto meno il sorgere di un dubbio in merito alla solvibilità dell'imprenditore, direttamente idoneo a procurare un danno irreparabile in termini di immagine e di relazioni commerciali; danno nella fattispecie puntualmente concretizzatosi nella documentata impossibilità, per la società ricorrente, di accedere al mutuo ipotecario richiesto alla Banca [REDACTED]

La domanda cautelare deve, pertanto, essere accolta con l'emissione dell'ordine di sospensione della segnalazione in oggetto, effettuata a nome della [REDACTED] S.r.l. alla centrale rischi presso la Banca d'Italia.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice, visto l'art. 700 c.p.c.,  
in accoglimento del ricorso, ordina alla [REDACTED] S.p.a. la sospensione immediata della segnalazione della posizione di sofferenza effettuata a nome della [REDACTED] S.r.l. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, limitatamente ai rapporti bancari in essere tra le parti, meglio descritti in atti;

condanna la [REDACTED] S.p.a. a rimborsare alla società ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €2.244,13, di cui €244,13 per esborsi ed €2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Prato, 07.01.2014

Il Giudice  
Dr. Gianluca Morabito

